



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 47

Oggetto: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 27/12/2010.

L'anno 2012 (DUEMILADODICI), addì 16 (SEDICI) del mese di LUGLIO, alle ore 14:30 con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di prima convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor PIERPAOLO FRATE, presidente del consiglio provinciale;

Assiste il segretario generale dottor GIUSEPPE MORRONE.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

SERTORI MASSIMO	Presidente della Provincia	Presente
FRATE PIERPAOLO	Consigliere	Presente
AGNELLI UGO	Consigliere	Presente
BAMBINI SANDRO	Consigliere	Presente
BELLERO MARIO	Consigliere	Presente
BERTOLETTI IRENE	Consigliere	Presente
BIANCHINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BORMOLINI PAOLA MARIA	Consigliere	Presente
CIAPPONI GIACOMO	Consigliere	Assente
CIAPPONI STEFANO	Consigliere	Presente
DEL NERO DAVIDE	Consigliere	Presente
DEL NERO PATRIZIO	Consigliere	Presente
IANNOTTI MICHELE	Consigliere	Presente
PASSAMONTI PIERCARLO	Consigliere	Presente
PEGORARI TITO	Consigliere	Presente
PELLEGATTA GRETA	Consigliere	Assente

PIASINI ENRICO	Consigliere	Presente
PIASINI MAURIZIO	Consigliere	Presente
PRIULI FERRUCCIO	Consigliere	Presente
QUARONI DANILO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
RIGHI CLAUDIO	Consigliere	Presente
SIMONETTA DIEGO	Consigliere	Presente
SIMONINI MARTINA	Consigliere	Presente
SOZZANI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
TRINCA COLONEL TIZIANO	Consigliere	Presente

Partecipano al consiglio provinciale gli assessori Severino De Stefani, Filippo Compagnoni, Franco Imperial, Giuliano Pradella, Silvana Snider e Costantino Tornadù, senza diritto di voto.

PREMESSO CHE la Regione Lombardia ha approvato la L.R. n.21 del 27.12.2010 avente per oggetto “Modifiche alla L.R. n.26 del 12.12.2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'art.2, comma 186 bis, della L. n.191 del 23.12.2009, la quale, tra l'altro, prevede:

1. la responsabilità del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) alle Province, previa organizzazione di un apposito ufficio in forma di azienda speciale dell'ente locale denominato “Ufficio d'Ambito”;
 - 1) la partecipazione dei Comuni alle scelte amministrative strategiche dell'Ufficio d'Ambito nel Consiglio di Amministrazione relativo, con almeno tre rappresentanti su cinque componenti, e mediante consultazione obbligatoria e vincolante relativamente alle seguenti tematiche:
 1. individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. n.26/2003 e ss.mm.ii. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
 2. redazione e aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art.149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
 3. determinazione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti con i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
 4. determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato ai sensi dell'art.154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;
 5. individuazione degli agglomerati di cui all'art.74, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006;
 2. l'individuazione di un unico soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATO CHE la nuova organizzazione richiesta dalla Regione Lombardia attribuisce alla Provincia di Sondrio i compiti amministrativi del Servizio Idrico Integrato mediante la costituzione dell'“Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio”, sotto forma di azienda speciale, organismo di diritto pubblico e suo ente strumentale, rendendo necessaria l'approvazione del relativo statuto;

CHE sono funzioni dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio:

- l'individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. n.26/2003 e ss.mm.ii. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato;
 - la redazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art.149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
 - la determinazione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti con i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
 - la determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato ai sensi dell'art.154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;
 - la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, nell'interesse dell'utente;
 - la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi;
 - l'individuazione degli agglomerati di cui all'art.74, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006;
 - il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;
1. la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al DPR 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.

CHE l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio sarà dotato di una propria autonomia finanziaria, con un bilancio le cui entrate verranno assicurate dalla quota tariffaria nei limiti di norma, contributi e trasferimenti ordinari e straordinari della Provincia stessa e dei Comuni interessati, trasferimenti comunitari, statali e regionali ed altre fonti d'entrata definite in statuto;

RITENUTO di istituire l'azienda speciale denominata "Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio" quale ente strumentale della Provincia di Sondrio, ai sensi della L.R. n.26 del 12.12.2003 modificata dalla L.R. n.21 del 27.12.2010 in materia di Servizio Idrico Integrato, approvando lo "Statuto dell'Ufficio d'Ambito" - allegato A e il "Regolamento per la conferenza dei Comuni" – allegato B, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

RITENUTO altresì di individuare quale sede provvisoria operativa dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio alcuni uffici della Provincia a Sondrio in via Trieste, 8;

PRESO ATTO che l'oggetto è stato esaminato dalla commissione consiliare competente in data 10 luglio 2012;

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO dei seguenti interventi:

- il presidente del consiglio provinciale fa presente che sono pervenuti tre emendamenti di cui due pervenuti nei termini e uno invece è stato proposto oggi, per cui sarà sottoposto al voto del Consiglio per la sua ammissibilità.....omissis.....;
- l'assessore Tornadù fornisce alcuni dati contabili in ordine agli incassi della Provincia per l'ATO e ai pagamenti fatti dal 2002; comunica che i dati sono stati consegnati ai consiglieri.....omissis.....;
- il vicepresidente De Stefani illustra l'argomento all'ordine del giorno.....omissis.....;
- il consigliere Simonini si rifà a quanto detto dal vicepresidente De Stefani sulle tariffe e rileva che in provincia di Sondrio si sa che i servizi idrici integrati sono ancora gestiti in economia, cioè dai comuni. In provincia di Brescia è stato previsto un sub ambito mentre qui non è stato previsto; rileva che fino ad oggi Sondrio non ha ancora adempiuto agli obblighi di legge e non c'è mai stato un confronto aperto con i comuniomissis.....; sarebbe stato opportuno approvare lo statuto e proporre il regolamento alla conferenza dei sindaci in quanto ritiene sia di competenza della conferenza dei sindaci e chiede in proposito il parere del segretario generale. Rileva, altresì, che così come previsto dall'articolo 4 dello statuto non ci sono le linee generali di indirizzo e, anche per questo, chiede il parere del segretario generale.....omissis.....; lo statuto è un copia-incolla di statuti e regolamenti di altri enti, peraltro neanche tra i migliori.....omissis.....;
- il segretario generale ritiene che in fase di "start up" la competenza all'approvazione del regolamento sia del consiglio provinciale e che poi la conferenza dei sindaci, in sede di ratifica, può modificarlo. Per quanto riguarda le linee generali ci sono le norme regolamentariomissis.....;
- il consigliere Simonini afferma di non aver capito la risposta del segretarioomissis.....;
- il segretario generale ribadisce che l'approvazione del regolamento è di competenza del consiglio provinciale.....omissis.....;
- il consigliere Patrizio Del Nero apprezza l'intervento del consigliere Simonini che riporta tematiche vere.....omissis..... Ritiene che le scelte pubblicistiche siano penalizzanti. La proprietà dell'acqua deve essere pubblica, ma la gestione deve essere di tipo privatistica, in quanto la gestione *in house* è più costosaomissis.....; si faccia un bando ad evidenza pubblica per la gestione e si abbia il coraggio di azzerare tutti i consigli di amministrazione delle partecipate con una vigilanza svolta da un unico amministratoreomissis.....;

- il consigliere Bertoletti rappresenta un dubbio procedurale riguardante l'articolo 4 comma 1 dello statuto in merito all'approvazione delle linee di indirizzo che devono essere contestuali all'approvazione dello statuto.....omissis.....;
- il segretario generale ritiene che l'approvazione del regolamento possa avere valenza di linee di indirizzo.....omissis.....;
- il consigliere Bertoletti ribadisce le proprie perplessità;
- il consigliere Simonini è d'accordo con quanto sostenuto dal consigliere Bertoletti.....omissis.....;
- il consigliere Sozzani anch'egli è d'accordo con i consiglieri Simonini e Bertoletti, in quanto se oggi si approva la costituzione dell'ATO ci devono essere anche le linee di indirizzo; fa poi riferimento all'articolo 5 che nella scrittura vigilanza controllo non riporta nel testo il controllo.....omissis.....; per gli emendamenti sui quattro o cinque componenti del CDA l'argomento non lo appassiona.....omissis.....; in riferimento, poi, all'articolo 18 dello statuto in merito al direttore, ritiene debba essere specificato per quanto tempo lo deve fare temporaneamenteomissis.....;
- il vicepresidente De Stefani ritiene che non è possibile prevedere un sub ambito.....omissis.....; è anni che si sta lavorando sull'argomento.....omissis.....; si sofferma sul piano d'ambito che prevede la possibilità di fare degli investimenti a brevissimo termineomissis.....; fa presente che nel 2009 si è arrivati alla definizione dell'ATO con venti commissariamenti per riuscire a svolgere la prima riunioneomissis.....; ritiene che lo statuto riscontri anche le linee di indirizzo e che il regolamento riguardi solo l'autorità d'ambito una volta che la stessa sarà insediata.....omissis.....; si sofferma sulla norma della presidenza della conferenzaomissis.....;
- il consigliere Simonini ritiene che bisogna mettere ordine perché la risposta del segretario generale è che le linee di cui all'articolo 4 sono costituite dal regolamento, mentre il vicepresidente ritiene che le linee generali sono costituite dallo statuto, lei non è d'accordo né con uno né con l'altro, ma chiede che almeno si chiariscano tra di loro.....omissis.....;
- il consigliere Sozzani comunica che la risposta avuta sulla nomina del direttore non lo convince perché l'articolo 8 riguarda la nomina *secundum legem* del direttore, mentre l'indicazione del direttore provvisorio è provvisoria ed è necessario specificare per quanto tempo è possibile mantenere il direttore provvisoriamenteomissis.....;

Si dà atto che viene sospesa la seduta e la stessa riprende alle ore 17.35;

il consigliere Sandro Bambini illustra il proprio emendamento nel testo allegato A in copia al presente atto, che viene sottoposto all'approvazione del consiglio provinciale;

- **ESPERITA** la votazione con procedura elettronica che dà il seguente esito:
 - presenti n.23
 - astenuti n. -
 - votanti n.23
 - favorevoli n.23
 - contrari n. -

DELIBERA

di approvare l'emendamento presentato dal consigliere provinciale Sandro Bambini nel testo risultante dall'allegato A in copia al presente atto.

Il presidente del consiglio pone in votazione l'ammissibilità dell'emendamento presentato in data odierna dai consiglieri provinciali Patrizio Del Nero e Paola Maria Bormolini, nel testo, risultante dall'allegato B in copia al presente atto:

- **ESPERITA** la votazione con procedura elettronica che dà il seguente esito:

- presenti n.23
- astenuti n. -
- votanti n.23
- favorevoli n.21

- contrari n. 2 (Pegorari e Trinca Colonel)

DELIBERA

di ammettere alla discussione l'emendamento presentato dai consiglieri provinciali Patrizio Del Nero e Paola Maria Bormolini.

Il presidente del consiglio provinciale invita il consigliere Patrizio Del Nero a illustrare l'emendamento:

il consigliere Del Nero illustra l'emendamento presentato e le motivazioni che hanno indotto a proporlo
omissis.....

- **ESPERITA** la votazione con procedura elettronica che dà il seguente esito:

- presenti n.23
- astenuti n. -
- votanti n.23
- favorevoli n. 4 (Agnelli, Bormolini, Patrizio Del Nero e Simonini)

- contrari n.19

DELIBERA

di non approvare l'emendamento presentato dai consiglieri provinciali Patrizio Del Nero e Paola Maria Bormolini, nel testo allegato B in copia al presente atto.

Il consigliere Bertoletti interviene in mozione d'ordine, e chiede la possibilità di presentare un proprio emendamento che riassume gli emendamenti già presentati.

Il presidente del consiglio pone in votazione la richiesta del consigliere Bertoletti:

- **ESPERITA** la votazione con procedura elettronica che dà il seguente esito:

- presenti n.23
- astenuti n. -
- votanti n.23
- favorevoli n.22

- contrari n. 1 (Simonini)

DELIBERA

di approvare la proposta di presentazione di un unico emendamento da parte del consigliere provinciale Bertoletti.

Il consigliere Bertoletti fa presente che se l'emendamento sarà approvato ritirerà quelli precedentemente presentati;

il consigliere Bambini illustra l'emendamento che viene presentato al consiglio quale allegato C in copia al presente atto;

il consigliere Patrizio Del Nero fa presente che le modifiche apportate all'articolo 9 vanno esattamente nella direzione dell'impostazione del suo emendamento anche se solo per quattro/quinti per cui preannuncia il suo voto favorevole.....omissis.....;

il consigliere Simonini stigmatizza ancora una volta la maniera di operare della maggioranza; è l'ennesima prova di sciatteriaomissis; entrando nel merito dell'emendamento è favorevole alle modifiche da apportare all'articolo 18 mentre è assolutamente contraria alle modifiche da apportare all'articolo 4.....omissis.....;

il consigliere Bambini ricorda al consigliere Simonini che il testo in esame è stato visto in commissione e in commissione ci si è riservati la possibilità di fare ulteriori osservazioni; quindi rigetta il dissenso di Simonini perché non si poteva fare di più.....omissis.....;

il consigliere Simonini si dichiara sempre più preoccupata quando sente "che non si poteva fare di più".....omissis.....;

il consigliere Stefano Ciapponi ritiene che gli emendamenti vadano verso la massima rappresentatività dei territori ed è corretto che la provincia nell' ATO faccia sintesi.....omissis.....;

il vicepresidente De Stefani ringrazia il consiglio e la commissione per tutto il lavoro che è stato fattoomissis.....

il presidente del consiglio provinciale pone in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Bambini allegato C in copia la presente atto:

- **ESPERITA** la votazione con procedura elettronica che dà il seguente esito:

- presenti n.23
- astenuti n. -
- votanti n.23
- favorevoli n.22
- contrari n. 1 (Simonini)

DELIBERA

di approvare l'emendamento presentato dal consigliere Sandro Bambini nel testo allegato C in copia al presente atto, dando atto che, di conseguenza, vengono modificati anche gli articoli 9, commi 2 e 3 e articolo 31, comma 1 dello schema di statuto, nonché l'articolo 6, commi 1 e 4 dello schema di regolamento, per quanto riferentisi al numero dei membri del C.d.A. .

Il consigliere Bertoletti ritira gli emendamenti presentati in data 13 luglio e quello presentato in data odierna e chiede di procedere con votazioni separate per l'approvazione dello statuto dell'ATO e del regolamento per la conferenza dei comuni.

Il presidente del consiglio pone in votazione la richiesta per procedere a una votazione separata dello statuto e del regolamento così come precedentemente emendati

- **ESPERITA** la votazione con procedura elettronica che dà il seguente esito:

- presenti n.23
- astenuti n. 1
- votanti n.22
- favorevoli n.21
- contrari n. 1 (Trinca Colonel)
-

DELIBERA

di approvare la richiesta presentata dal consigliere Bertoletti di procedere pertanto con una votazione separata per lo statuto e il regolamento della conferenza.

Si procede, pertanto, alla votazione dello statuto e del regolamento così come emendati con due votazioni separate e distinte.

il presidente del consiglio provinciale pone in votazione l'approvazione dello statuto dell'ATO;

UDITI gli interventi di cui sopra e riportati nella registrazione in atti da pubblicare sul sito web dell'amministrazione;

- **ESPERITA** la votazione con procedura elettronica che dà il seguente esito:

- presenti n.23
- astenuti n. -
- votanti n.23
- favorevoli n.22

- contrari n. 1 (Simonini)

DELIBERA

- di istituire l'azienda speciale denominata "Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio" quale ente strumentale della Provincia di Sondrio, ai sensi della L.R. n. 26 del 12.12.2003 modificata dalla L.R. n.21 del 27.12.2010 in materia di Servizio Idrico Integrato;
- di approvare il documento "Statuto dell'Ufficio d'Ambito" - allegato A , facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di individuare quale sede provvisoria operativa dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio alcuni uffici della Provincia a Sondrio in via Trieste, 8.

Successivamente,

il presidente del consiglio provinciale pone in votazione il regolamento per la conferenza dei comuni, così come emendato

- **ESPERITA** la votazione con procedura elettronica che dà il seguente esito:

- presenti n.23
- astenuti n. 1 (Patrizio Del Nero)
- votanti n.22
- favorevoli n.21

- contrari n. 1 (Simonini)

DELIBERA

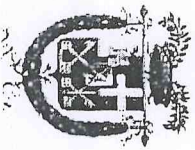
di approvare il "Regolamento per la conferenza dei Comuni" – allegato B, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Si dà atto che abbandona l'aula il consigliere provinciale Trinca Colonel; presenti 22.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio Provinciale
PIERPAOLO FRATE
F.to digitalmente

IL Segretario Generale
GIUSEPPE MORRONE
F.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

ALCANTARA A)

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "Risorse ambientali e agricoltura"

Difesa dell'ambiente - Sistema idrico - Rifiuti
Parchi e aree protette - Caccia e pesca
Attività estrattive - Agricoltura

EMENDAMENTO 1

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Di conseguenza i Sindaci e gli amministratori locali non possono sedere nel Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale Ufficio della Provincia di Sondrio.

Si propone pertanto di modificare, come di seguito riportato, lo Statuto dell'azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio:

art. 9, comma 2

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 1-bis della L.R. n. 26/2003 come modificata dalla L.R. n. 21/2010, il Presidente della Provincia nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della Provincia stessa, mentre i rimanenti tre componenti sono nominati dal Presidente della Provincia su indicazione della Conferenza dei Comuni in modo che sia garantita una significativa rappresentanza dei ~~sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all'ATO~~; la Conferenza deve designare, entro 20 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia, un componente in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, un componente in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 ed un componente in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000.

art. 9, comma 3

Nel caso in cui la Conferenza dei Comuni non provveda alla designazione di uno o più dei suoi rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, il Presidente della Provincia assegna un ulteriore termine non inferiore a 10 giorni, oltre il quale, in assenza di designazione da parte della Conferenza dei Comuni, provvede in via sostitutiva alla nomina del Consiglio di Amministrazione scegliendo tre membri ~~tra i sindaci o gli amministratori locali eletti nei comuni appartenenti all'ATO~~.

art. 31, comma 1

~~I nominativi dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati, designati dalla Conferenza dei Comuni, verranno comunicati al Presidente della Provincia affinché vengano nominati, unitamente ai due rappresentanti designati dalla Provincia stessa, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale.~~



e di modificare, come di seguito riportato, il Regolamento della Conferenza dei Comuni:

art.6, comma 1

I 5 (cinque) membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito sono nominati dal Presidente della Provincia in modo che sia garantita una significativa rappresentanza dei ~~sindaci e degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all'ATO~~. In particolare, secondo quanto previsto dall'art.48 comma 1-bis della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010, il Presidente della Provincia nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della Provincia stessa, mentre i rimanenti tre componenti sono nominati dal Presidente della Provincia su indicazione della Conferenza dei Comuni appartenenti all'ATO.

art.6, comma 4

Nel caso in cui la Conferenza dei Comuni non provveda alla designazione di uno o più dei suoi rappresentanti entro il termine di cui al comma 2, il Presidente della Provincia assegna un ulteriore termine non inferiore a 10 giorni, oltre il quale, in assenza di designazione da parte della Conferenza dei Comuni, provvede in via sostitutiva alla nomina del Consiglio di Amministrazione scegliendo tre membri: ~~tra i sindaci o gli amministratori locali eletti nei comuni appartenenti all'ATO~~.

Il Presidente

Sandro Bambini

13/04/2012

Vista, esposto presso l'ufficio

generale ai sensi

dell'art 49 del D.lgs 267/2000 e s.m.i

ALLEGATO B)

EMENDAMENTO

Art. 9 dello Statuto Azienda Speciale Ufficio di Ambito

Sostituire il comma 2 con il seguente:

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia coerentemente alle indicazioni della Conferenza dei Comuni e nel rispetto di quanto previsto dall'art.48 comma 1 bis della LR n.26//2003 come modificata dalla LR n.21/2010.

La Conferenza dei Comuni deve designare i 5 (cinque) nominativi entro 20 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia garantendo la rappresentanza dei mandamenti che costituiscono la provincia di Sondrio e le fasce demografiche previste dall'art.48 così come modificato dalla LR n.21/2010.

Al comma 8 togliere da "I due membri del Consiglio di Amministrazione fino a dal Presidente della Provincia stesso".

Delino Del Rio DEL NERO P.
Borroni F.

Sondrio 16-07-2012

ART. 4 COMMA 1 LA PAROLA "CONTESTUALMENTE" E' SOSTITUITA DALLA PAROLA SUCCESSIVAMENTE

COMMA 2 : SOPPRESSA LA PAROLA "SUCCESSIVA"

ART. 9 Terza riga, sostituire "un" Al posto di "due" e "comparsente" al posto di "comparsenti"
Quinta riga: Sostituire "quattro" al posto di "tre"

Dopo fine dell'ottava riga, dopo la frase "e nei primi giorni della vigilia del presidente delle provincie", sostituire con la seguente frase "Parla del comma con la seguente frase "numero due comparsenti", la rappresentanza dei comari con numero di 3000 Ab, numero 4 comparsente la rappresentanza dei comari tra 2000 e 15000 Ab e la rappresentanza comparsente in rappresentanza dei comari con un numero di abitanti superiore a 15000 Tenendo conto delle rappresentanza Terribona e.

~~REGOLAMENTO~~ STATUTO

ART. 18 Comma 2 Dopo la parola "diventare" inserire "per un periodo massimo di tre anni"

REGOLAMENTO

ART. 5 comma 2 Sostituire l'intero comma con
il seguente: " ~~Adesso~~ Il presidente
della conferenza viene eletto con il
voto di ~~essere~~ ~~le~~ ~~metà~~ ~~più~~ ~~una~~
~~dei~~ ~~comuni~~ ~~della~~ ~~con~~ ~~il~~ ~~voto~~
favorevole di almeno la metà più
uno dei voti espressi alla conferenza
recando il prosopito di cui segue
c."

Per la validità della seduta di elezioni
del presidente della conferenza occorre
la presenza di almeno la metà più
uno dei comuni dell'ATO -

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

4

CONSIGLIERE

ARMANDO CARARO

16/07/2012



Paolo Tenucci

16/7/2012

Spadaro

Conferenza dei Comuni
dell'Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO

INDICE

Art.1 – Oggetto, funzioni e sede	3
Art.2 – Attribuzioni.....	3
Art.3 – Funzionamento della Conferenza	3
Art.4 – Convocazione della Conferenza	5
Art.5 – Presidente e Vice-Presidente della Conferenza.....	5
Art.6 – Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito.....	6
Art.7 – Norma di rinvio.....	6
Art.8 – Approvazione del Regolamento.....	6
Allegato A – Elenco Comuni e popolazione pro-capite.....	7
Allegato B – Comuni e popolazione per fasce di rappresentanza nel CdA dell’Azienda	9
Allegato C – Pesi dei Comuni nell'ambito delle votazioni della Conferenza	9

REGOLAMENTO
DELLA CONFERENZA DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Art.1 – Oggetto, funzioni e sede

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'ATO della provincia di Sondrio (di seguito "la Conferenza"), istituita ai sensi dell'art.48, comma 3, della L.R. n.26 del 12 dicembre 2003, come modificata dalla L.R. n.21 del 27 dicembre 2010.
2. La Conferenza, di cui fanno parte tutti i Comuni ricompresi nell'ATO della provincia di Sondrio, svolge le funzioni attribuite dalla legislazione regionale in materia di servizio idrico integrato. In particolare, la Conferenza esprime pareri obbligatori e vincolanti sugli atti indicati alle lettere a), b), d), e) ed h) dell'art.48 comma 2 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010.
3. La Conferenza assume la sua sede nel comune di Sondrio presso l'Ufficio d'Ambito di Sondrio.

Art.2 – Attribuzioni

1. Spetta alla Conferenza:
 - a. eleggere il Presidente, scelto tra i suoi componenti;
 - b. rendere parere obbligatorio e vincolante, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, sulle decisioni della Provincia di Sondrio, quale ente responsabile dell'ATO, relative alle lettere a), b), d), e) ed h) dell'art.48 comma 2 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010;
 - c. individuare, tra i suoi componenti, per la nomina da parte del Presidente della Provincia, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito in rappresentanza dei Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 comma 1 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010 e dall'art.6 del presente Regolamento;
 - d. adottare ogni atto o provvedimento attribuito alla sua competenza dalle disposizioni normative in materia di servizio idrico integrato.

Art.3 – Funzionamento della Conferenza

1. La Conferenza è costituita dai rappresentanti dei Comuni ricompresi nell'ATO della provincia di Sondrio, nella persona del Sindaco pro-tempore o dell'Assessore o del Consigliere dallo stesso delegato mediante delega scritta e consegnata al Presidente della Conferenza. Solo il Sindaco pro-tempore o l'Assessore o il Consigliere dallo stesso delegato ha diritto di voto. La partecipazione alla Conferenza avviene a titolo gratuito.
2. La rappresentanza in Conferenza cessa di diritto con la cessazione della carica di Sindaco; conseguentemente cessano le eventuali deleghe dallo stesso conferite.
3. La rappresentanza in Conferenza non è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito.

4. Le sedute della Conferenza sono presiedute dal Presidente della Conferenza o in caso di suo impedimento o assenza dal Vice-Presidente.
5. Per la validità delle sedute della Conferenza è richiesto un numero di Comuni rappresentati pari ad almeno la metà più uno.
6. Ogni proposta viene messa in votazione dal Presidente che ne proclama l'esito. Le votazioni della Conferenza si svolgono, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Le decisioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti assegnati alla Conferenza secondo il prospetto di cui all'allegato C.
7. Qualora la maggioranza assoluta dei voti di cui al punto precedente non rappresenti contemporaneamente la maggioranza della popolazione residente nell'ambito, la votazione non è valida.
8. Le decisioni sono vincolanti per i Comuni appartenenti all'ATO di Sondrio.
9. Ogni rappresentante ha diritto di richiedere la verbalizzazione del proprio intervento, nonché di motivare la propria espressione di voto, chiedendo che la stessa venga inserita, a cura del segretario verbalizzante, nel verbale della seduta.
10. Ogni Comune ha facoltà di richiedere il ritiro o il rinvio per ulteriori approfondimenti di un argomento iscritto all'ordine del giorno; la richiesta viene messa in votazione dal Presidente che ne proclama l'esito.
11. Qualora la Conferenza non raggiunga il quorum per la validità delle sedute, il Presidente provvede a riconvocare tempestivamente la Conferenza, tenuto conto del termine di 30 (trenta) giorni per l'espressione del parere di cui all'art.48 comma 3 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010, ai fini dell'assunzione delle decisioni della Provincia, quale ente responsabile dell'ATO.
12. In caso il parere di cui all'art.48 comma 3 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010, non venga trasmesso alla Provincia entro il termine stabilito di 30 (trenta) giorni, la Provincia può ritenere tacitamente approvati da parte della Conferenza dei Comuni gli atti ad essa sottoposti relativi alle lettere a), b), d), e) ed h) dell'art.48 comma 2 della L.R. n.26/2003, come modificata dalla L.R. n.21/2010.
13. Le sedute della Conferenza sono pubbliche.
14. Alle sedute della Conferenza sono invitati a partecipare, al fine di illustrare le proposte all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore dell'Ufficio d'Ambito.
15. Personale estraneo alla Conferenza può intervenire, previa autorizzazione del Presidente della Conferenza, per fornire chiarimenti in relazione a specifiche questioni.
16. L'Ufficio d'Ambito fornisce supporto amministrativo e organizzativo alla Conferenza. Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito svolge le funzioni di segretario della Conferenza e ne cura la verbalizzazione.
17. Il verbale contenente i pareri e le decisioni della Conferenza, sottoscritto dal Presidente della Conferenza e dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito quale segretario verbalizzante, viene depositato e conservato agli atti dell'Ufficio d'Ambito e trasmesso per posta elettronica ai Comuni della Conferenza, all'Ufficio d'Ambito e alla Provincia.
18. A prescindere dalle specifiche competenze della Conferenza dei Comuni così come definite dalla legge e dal presente Statuto, è sempre consentito sia alla Conferenza stessa che ad ogni singolo Comune ad essa associato di richiedere al Presidente dell'Azienda, con istanza scritta rispettivamente del Presidente della Conferenza o del Sindaco del Comune, informazioni in merito alla gestione delle attività svolte dall'Azienda.

Art.4 – Convocazione della Conferenza

1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Conferenza o in caso di suo impedimento o assenza dal Vice-Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei Comuni o da almeno un numero di Comuni che rappresenti il 25% della popolazione residente nell'ambito. Per l'assunzione delle decisioni di cui alla lettera b) dell'art.2 del presente Regolamento la convocazione viene disposta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Ufficio d'Ambito.
2. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e dell'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.
3. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta anche mediante l'uso dei moderni strumenti di comunicazione rapida quali fax/e-mail.
4. Nei casi d'urgenza la Conferenza può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
5. Almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della riunione, eccetto nei casi di cui al precedente comma, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono pubblicati sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito e depositati presso la sede del medesimo a disposizione dei Comuni.

Art.5 – Presidente e Vice-Presidente della Conferenza

1. Nella prima seduta della Conferenza, convocata dal Presidente della Provincia di Sondrio, quale ente responsabile dell'ATO, viene eletto, tra i Sindaci dei Comuni dell'ATO, il Presidente della Conferenza; il Presidente della Provincia presiede la prima seduta fino ad elezione avvenuta del Presidente della Conferenza.
2. Il Presidente della Conferenza viene eletto con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti assegnati alla Conferenza secondo il prospetto di cui all'allegato C. Per la validità della seduta di elezione del Presidente della Conferenza, occorre la presenza di almeno la metà più dei comuni dell'ATO.
3. Il Presidente della Conferenza e il Vice-Presidente svolgono le funzioni fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso al momento dell'elezione e sono rieleggibili se riconfermati nel mandato amministrativo presso il Comune di provenienza.
4. In caso di decadenza del Presidente conseguente la cessazione del mandato amministrativo o per dimissioni, decade anche il Vice-Presidente; alla convocazione della Conferenza per l'elezione del nuovo Presidente provvede il Presidente della Provincia di Sondrio entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza o dalle dimissioni.
5. In caso di decadenza del Vice-Presidente conseguente la cessazione del mandato amministrativo o per dimissioni, alla nomina del nuovo Vice-Presidente provvede il Presidente della Conferenza entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza o dalle dimissioni.
6. Per l'esercizio di tutte le funzioni attribuite dal presente Regolamento, il Presidente della Conferenza si avvale del Direttore dell'Ufficio d'Ambito il quale, per mezzo di delega scritta, può avvalersi del personale dell'Ufficio d'Ambito.

Art.6 – Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito

1. I 5 (cinque) membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito sono nominati dal Presidente della Provincia in modo che sia garantita una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATO. In particolare, secondo quanto previsto dall'art.48 comma 1-bis della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010, il Presidente della Provincia nomina un componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della Provincia stessa, mentre i rimanenti quattro componenti sono nominati dal Presidente della Provincia su indicazione della Conferenza dei Comuni appartenenti all'ATO.
2. La Conferenza provvede alla designazione, entro 20 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia, di tre rappresentanti dei Comuni nel Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito facendo in modo che venga designato un componente in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, un componente in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 ed un componente in rappresentanza dei Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000.
3. Ai fini della designazione, il Presidente della Conferenza propone alla Conferenza i nominativi dei candidati per ciascuna delle fasce di rappresentanza di cui al precedente comma 2; le votazioni avvengono a scrutinio segreto tra i rappresentanti dei Comuni appartenenti a ciascuna fascia di popolazione e vengono designati coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un ballottaggio.
4. Nel caso in cui la Conferenza dei Comuni non provveda alla designazione di uno o più dei suoi rappresentanti entro il termine di cui al comma 2, il Presidente della Provincia assegna un ulteriore termine non inferiore a 10 giorni, oltre il quale, in assenza di designazione da parte della Conferenza dei Comuni, provvede in via sostitutiva alla nomina del Consiglio di Amministrazione scegliendo tre membri;
5. I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Presidente della Provincia su designazione della Conferenza dei Comuni possono essere in ogni tempo, con provvedimento motivato, revocati e sostituiti dal Presidente della Provincia solo previa deliberazione conforme della Conferenza, che deve contemporaneamente indicare il nominativo o i nominativi dei nuovi componenti, garantendo il rispetto del principio di rappresentanza per fasce di popolazione previsto dall'art.48 comma 1-bis della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010.
6. Con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, la Conferenza provvede, entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia, alla designazione dei rappresentanti dei Comuni nei casi di surroga per dimissione, cessazione o revoca di uno o tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dalla Conferenza.

Art.7 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli enti locali.

Art.8 – Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale, è ratificato dalla Conferenza dei Comuni nel corso della prima seduta.

Allegato A – Elenco Comuni e popolazione pro-capite

COMUNI APPARTENENTI ALL'ATO DI SONDRIO		POPOLAZIONE AL 01.01.2011 (fonte: istat)
1	Albaredo per San Marco	350
2	Albosaggia	3.170
3	Andalo Valtellino	550
4	Aprica	1.612
5	Ardenno	3.302
6	Bema	132
7	Berbenno di Valtellina	4.367
8	Bianzone	1.278
9	Bormio	4.084
10	Buglio in Monte	2.104
11	Caiolo	1.017
12	Campodolcino	1.045
13	Caspoggio	1.513
14	Castello dell'Acqua	677
15	Castione Andevenno	1.554
16	Cedrasco	471
17	Cercino	757
18	Chiavenna	7.358
19	Chiesa in Valmalenco	2.626
20	Chiuro	2.553
21	Cino	379
22	Civo	1.093
23	Colorina	1.484
24	Cosio Valtellino	5.429
25	Dazio	438
26	Delebio	3.215
27	Dubino	3.549
28	Faedo Valtellino	558
29	Forcola	842
30	Fusine	633
31	Gerola Alta	197
32	Gordona	1.841
33	Grosio	4.634
34	Grosotto	1.633
35	Lanzada	1.399
36	Livigno	5.991
37	Lovero	670
38	Madesimo	566
39	Mantello	755

40	Mazzo di Valtellina	1.061
41	Mello	996
42	Menarola	46
43	Mese	1.740
44	Montagna in Valtellina	3.059
45	Morbegno	12.071
46	Novate Mezzola	1.863
47	Pedesina	34
48	Piantedo	1.302
49	Piateda	2.340
50	Piuro	1.975
51	Poggiridenti	1.910
52	Ponte in Valtellina	2.326
53	Postalesio	662
54	Prata Camportaccio	2.903
55	Rasura	297
56	Rogolo	566
57	Samolaco	2.914
58	San Giacomo Filippo	415
59	Sernio	503
60	Sondalo	4.281
61	Sondrio	22.365
62	Spriana	105
63	Talamona	4.767
64	Tartano	194
65	Teglio	4.769
66	Tirano	9.238
67	Torre di Santa Maria	839
68	Tovo di Sant'Agata	630
69	Traona	2.534
70	Tresivio	2.024
71	Valdidentro	4.068
72	Valdisotto	3.508
73	Valfurva	2.732
74	Valmasino	946
75	Verceia	1.106
76	Vervio	216
77	Villa di Chiavenna	1.054
78	Villa di Tirano	2.984
TOTALE POPOLAZIONE		183.169

Allegato B – Comuni e popolazione per fasce di rappresentanza nel CdA dell’Azienda

POPOLAZIONE ISTAT 2011	NUMERO DI COMUNI IN CIASCUNA FASCIA	POPOLAZIONE COMPRESA IN CIASCUNA FASCIA	PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE SU POPOLAZIONE TOTALE
< 3.000	59	69.944	38%
3.000 ÷ 15.000	18	90.860	50%
> 15.000	1	22.365	12%
TOTALE	78	183.169	100%

Allegato C – Pesi dei Comuni nell'ambito delle votazioni della Conferenza

POPOLAZIONE ISTAT 2011	NUMERO DI COMUNI	POPOLAZIONE	PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE SU POPOLAZIONE TOTALE	PESO DI CIASCUN COMUNE	TOTALE VOTI PER FASCIA DI POPOLAZIONE
< 2500	52	50.698	28%	1	52
> 2500 < 4500	17	55.849	30%	3	51
> 4500 < 15000	8	54.257	30%	6	48
> 15000	1	22.365	12%	19	19
TOTALE	78	183.169	100%		170

La maggioranza assoluta si ottiene con almeno 86 voti

Azienda Speciale
“Ufficio di Ambito della Provincia di Sondrio”

STATUTO

INDICE

TITOLO I – NATURA E FINALITA' DELL'AZIENDA.....	3
Art.1 – Costituzione, denominazione, natura e durata	3
Art.2 – Oggetto delle attività	3
Art.3 – Partecipazione ad associazioni, enti, consorzi e società.....	4
Art.4 – Indirizzi del Consiglio Provinciale	4
Art.5 – Vigilanza e Controllo	5
Art.6 – Potere sostitutivo della Provincia	5
Art.7 – Vigilanza e Controllo da parte della Conferenza dei Comuni	5
TITOLO II – ORGANI, AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE	6
Art.8 – Organi dell'Azienda	6
Art.9 – Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione	6
Art.10 – Durata, cessazione e sostituzioni	7
Art.11 – Competenze del Consiglio di Amministrazione	8
Art.12 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	9
Art.13 – Sedute e votazioni	10
Art.14 – Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione.....	10
Art.15 – Responsabilità del Consiglio di Amministrazione	11
Art.16 – Il Presidente	11
Art.17 – Gratuità dell'incarico di Presidente e Consigliere di Amministrazione	12
Art.18 – Il Direttore	13
TITOLO III – ORGANO DI REVISIONE	15
Art.19 – L'Organo di Revisione.....	15
TITOLO IV – RISORSE UMANE	16
Art.20 – Personale dipendente	16
TITOLO V – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.....	17
Art.21 – Criteri di gestione	17
Art.22 – Capitale di dotazione e patrimonio.....	17
Art.23 – Mezzi finanziari ed economici.....	17
TITOLO VI – PIANIFICAZIONE, BILANCI E RENDICONTI	18
Art.24 – Contratto di Servizio.....	18
Art.25 – Principi di gestione e scritture contabili	18
Art.26 – Piano-programma e bilancio pluriennale	18
Art.27 – Bilancio di previsione annuale	19
Art.28 – Bilancio di esercizio	19
Art.29 – Acquisizione di beni e servizi.....	20
TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI	21
Art.30 – Regolamenti aziendali	21
Art.31 – Norme transitorie e finali.....	21
Art.32 – Liquidazione dell'Azienda.....	21
Art.33 – Decorrenza e riferimenti	22

TITOLO I – NATURA E FINALITA' DELL'AZIENDA

Art.1 – Costituzione, denominazione, natura e durata

1. L'Azienda Speciale della Provincia di Sondrio, denominata "Ufficio di Ambito della Provincia di Sondrio", di seguito "Azienda", è costituita ai sensi dell'art.48 della L.R. n.26 del 12 dicembre 2003 come modificata dalla L.R. n.21 del 27 dicembre 2010 ed è disciplinata dal presente Statuto che, in conformità degli articoli 113, 113 bis e 114 del D.Lgs 267/2000, del DPR 902/1986, della L. 241/1990 e della L.R. 26/2003, ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento.
2. L'Azienda ha sede legale nel comune di Sondrio.
3. L'Azienda è lo strumento tramite il quale la Provincia, quale ente responsabile dell'ATO, esercita le funzioni e le attività indicate all'art.48 comma 2 della L.R. n.26 del 12 dicembre 2003, come modificata dalla L.R. n.21 del 27 dicembre 2010, nonché nel presente Statuto.
4. L'Azienda può svolgere ulteriori attività in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, su incarico della Provincia, previa convenzione onerosa.
5. La Provincia di Sondrio rispetta l'autonomia gestionale dell'Azienda che deve essere amministrata e diretta nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di efficienza gestionale, di trasparenza e di imparzialità.
6. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio di previsione da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
7. La Provincia determina gli indirizzi generali, approva gli atti fondamentali, conferisce il capitale di dotazione, controlla i risultati in base agli obiettivi generali prefissati ed esercita la vigilanza nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
8. L'Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica e proprio Statuto, e possiede autonomia patrimoniale, organizzativa, contabile, finanziaria e gestionale.
9. L'Azienda è costituita dal momento dell'approvazione del presente Statuto in Consiglio provinciale, a tempo indeterminato.

Art.2 – Oggetto delle attività

1. L'Azienda esercita, ai sensi di quanto previsto dall'art.48 comma 2 della L.R. n.26 del 12 dicembre 2003, come modificata dalla L.R. n.21 del 27 dicembre 2010, le seguenti funzioni e attività:
 - a. l'individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. n.26/2003 e ss.mm.ii. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
 - b. la redazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art.149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
 - c. la determinazione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti con i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
 - d. la determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato ai sensi dell'art.154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;

- e. la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, nell'interesse dell'utente;
 - f. la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi;
 - g. l'individuazione degli agglomerati di cui all'art.74, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006;
 - h. il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;
 - i. la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al DPR 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.
 - j. assicura la più ampia pubblicità sulle forme di erogazione dei servizi, attiva forme di consultazione delle rappresentanze di utenti e mantiene i necessari collegamenti con la Conferenza dei Comuni dell'ATO.
- 2. Oltre alle funzioni e alle attività sopra evidenziate, l'Azienda potrà svolgere qualsiasi altra iniziativa che la Provincia ritenga utile affidarle alla luce delle specifiche competenze tecniche, progettuali e organizzative maturate dallo staff dell'Azienda. Tali prestazioni, previa convenzione onerosa, dovranno comunque riguardare attività, progetti, iniziative relativi al servizio idrico integrato rientranti nell'ambito delle attività previste dallo Statuto dell'Azienda.
 - 3. L'Azienda fornisce supporto di segreteria, amministrativo e organizzativo della Conferenza dei Comuni di cui all'art.48, comma 3, della L.R. n.26/2003 e ss.mm.ii.
 - 4. L'azienda può instaurare rapporti di collaborazione con lo Stato, con la Regione, con Enti Pubblici e loro articolazioni, con le università, con le fondazioni, con enti, associazioni e cooperative del settore "no profit", con istituti privati operanti nel campo dei servizi idrici integrati e con istituti di ricerca stipulando con essi convenzioni, contratti di servizio ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi posti dall'Amministrazione Provinciale.

Art.3 – Partecipazione ad associazioni, enti, consorzi e società

- 1. L'Azienda, nel rispetto della legge e secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Provinciale, può partecipare ad associazioni, enti, consorzi e società a capitale pubblico, ove ciò risulti utile al raggiungimento dei propri fini ed inerente all'oggetto delle proprie attività.

Art.4 – Indirizzi del Consiglio Provinciale

- 1. Il Consiglio Provinciale, successivamente alla costituzione dell'Azienda Speciale, definisce le Linee Generali di Indirizzo a cui l'Azienda deve attenersi nell'esercizio delle proprie attività.
- 2. L'eventuale modifica o integrazione delle Linee Generali di Indirizzo da parte del Consiglio Provinciale deve intervenire in tempo utile affinché l'Azienda ne possa tenere conto ai fini della predisposizione del Piano-programma, del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione annuale.

3. Ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il Consiglio Provinciale approva i seguenti atti fondamentali dell'Azienda:
 - a. il Piano-programma contenente gli indirizzi di dettaglio cui l'Azienda dovrà attenersi tenuto conto delle risorse finanziarie e di personale a disposizione comprendente il Contratto di Servizio che disciplina i rapporti tra la Provincia e l'Azienda Speciale;
 - b. i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c. il conto consuntivo/bilancio di esercizio;
4. Gli atti di cui alle lettere a) b) c) del comma precedente, entro 30 giorni dalla loro approvazione in Consiglio Provinciale, saranno trasmessi a cura del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda al Presidente della Conferenza dei Comuni.
5. In sede di approvazione dei suddetti atti fondamentali da parte del Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia, o suo Assessore delegato, illustra al Consiglio Provinciale i risultati dell'esercizio in scadenza con riferimento agli obiettivi fissati nel Piano-programma nonché le linee di attività e gli obiettivi aziendali. Su richiesta da parte della Commissione consiliare competente in materia a tale illustrazione possono partecipare anche il Presidente e il Direttore dell'Azienda.

Art.5 – Vigilanza e Controllo

1. La vigilanza sulle attività aziendali finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'Azienda degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale e degli obblighi fissati nel Contratto di Servizio di cui all'art.24, è svolta dal Presidente della Provincia, o suo Assessore delegato, nonché dalla Commissione consiliare competente in materia.

Art.6 – Potere sostitutivo della Provincia

1. La Provincia, nel rispetto del principio di leale collaborazione e con specifico riferimento alle funzioni e attività svolte dall'Azienda ai sensi della art.48 della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010, esercita il potere sostitutivo sull'Azienda in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge.
2. A tal fine il Presidente della Provincia, riscontrata l'inattività, assegna un termine perentorio entro il quale l'Azienda deve provvedere. Decorso inutilmente il predetto termine, il Presidente della Provincia, previa comunicazione al Consiglio Provinciale ed alla Conferenza dei Comuni, nomina un dirigente della Provincia affinché provveda a compiere gli atti rispetto ai quali l'Azienda è inadempiente.

Art.7 – Vigilanza e Controllo da parte della Conferenza dei Comuni

1. A prescindere dalle specifiche competenze della Conferenza dei Comuni così come definite dalla legge e dal presente Statuto, è sempre consentito sia alla Conferenza stessa che ad ogni singolo Comune in essa associato di richiedere al Presidente dell'Azienda, con istanza scritta rispettivamente del Presidente della Conferenza o del Sindaco del Comune, informazioni in merito alla gestione delle attività svolte dall'Azienda.
2. Il Presidente dell'Azienda informa delle iniziative assunte, sia dalla Conferenza dei Comuni che dai singoli Comuni, il Presidente del Consiglio Provinciale per una pronta informativa a tutti i Gruppi Consiliari, tramite l'invio di copia della richiesta di informazioni.

TITOLO II – ORGANI, AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE

Art.8 – Organi dell’Azienda

1. Sono organi dell’Azienda:
 - a. Il Consiglio di Amministrazione;
 - b. Il Presidente;
 - c. Il Direttore;
 - d. L’Organo di Revisione.

Art.9 – Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto da un numero di cinque (5) membri, compreso il Presidente.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia. In particolare, secondo quanto previsto dall’art.48 comma 1-bis della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010, il Presidente della Provincia nomina un componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della Provincia stessa, mentre i rimanenti quattro componenti sono nominati dal Presidente della Provincia su indicazione della Conferenza dei Comuni in modo che sia garantita una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all’ATO; la Conferenza deve designare, entro 20 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia, numero due componenti in rappresentanza dei comuni con meno di 3.000 abitanti, numero un componente in rappresentanza dei comuni tra i 3.000 e 15.000 abitanti e un componente in rappresentanza dei comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000, tenendo conto della rappresentatività territoriale.
3. Nel caso in cui la Conferenza dei Comuni non provveda alla designazione di uno o più dei suoi rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, il Presidente della Provincia assegna un ulteriore termine non inferiore a 10 giorni, oltre il quale, in assenza di designazione da parte della Conferenza dei Comuni, provvede in via sostitutiva alla nomina del Consiglio di Amministrazione scegliendo quattro membri.
4. Il Presidente dell’Azienda viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda tra i cinque componenti del Consiglio stesso.
5. Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione soggetti che siano in possesso dei requisiti per l’elezione alla carica di consigliere provinciale, che non incorrano nelle cause ostative di cui al D.Lgs. 267/2000, allo Statuto della Provincia di Sondrio e agli indirizzi generali definiti dal Consiglio Provinciale ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 267/2000.
6. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l’Azienda o che si trovino in situazioni che possano determinare un conflitto di interessi nell’assolvimento delle proprie funzioni, nonché i legali rappresentanti, gli amministratori e i dipendenti di società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato. Tale incompatibilità si estende alle società controllate da tali società o a esse collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.
7. Il divieto di cui al comma precedente opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi

titolo attività di consulenza o collaborazione in favore delle società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato dell'ATO;

8. I due membri del Consiglio di Amministrazione nominati direttamente dal Presidente della Provincia possono essere in ogni tempo, con provvedimento motivato, revocati e sostituiti dal Presidente della Provincia stesso. I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Presidente della Provincia su designazione della Conferenza dei Comuni possono essere in ogni tempo, con provvedimento motivato, revocati e sostituiti dal Presidente della Provincia solo previa deliberazione conforme della Conferenza, che deve contemporaneamente indicare il nominativo o i nominativi dei nuovi componenti, garantendo il rispetto del principio di rappresentanza per fasce di popolazione previsto dall'art.48 comma 1-bis della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010 e di cui al comma 2 del precedente art.9 del presente Statuto.
9. Nei casi di grave irregolarità della gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi provinciali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione provinciale o dell'Azienda medesima, di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano-programma, ovvero nei casi di sopravvenuta incompatibilità di cui al comma 4, non risolta entro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 120 (centoventi) giorni assegnato in sede di contestazione, il Presidente della Provincia, fatto salvo l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'art.15 del presente Statuto, scioglie anticipatamente il Consiglio di Amministrazione dandone motivata comunicazione al Consiglio Provinciale ed alla Conferenza dei Comuni.

Art.10 – Durata, cessazione e sostituzioni

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica di norma 5 (cinque) anni ed esercitano le loro funzioni fino al rinnovo del Consiglio stesso, anche al fine di dare completa attuazione agli strumenti programmatici di mandato. Alla scadenza il Consiglio mantiene i propri poteri fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
2. Se cessa o viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio. In tal caso la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla decadenza del precedente Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per il periodo di vigenza del mandato del Presidente della Provincia che li ha nominati, e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dall'insediamento del Presidente della Provincia.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi Consiglieri nominati dal Presidente della Provincia ai sensi di quanto previsto dal precedente art.9 del presente Statuto. I nuovi nominati rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione. L'interessato può fare ricorso al Presidente della Provincia entro 15 (quindici) giorni il quale, sentite le parti, dispone con proprio giudizio entro 15 (quindici) giorni dal ricorso.

Art.11 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di governo dell'Azienda Speciale ed esercita tutte le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e adotta i seguenti atti fondamentali:
 - a. il Piano-programma contenente gli indirizzi di dettaglio cui l'Azienda dovrà attenersi tenuto conto delle risorse finanziarie e di personale a disposizione;
 - b. il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale;
 - c. il conto consuntivo/bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
 - d. la costituzione di società e la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi e società nel rispetto di quanto previsto all'art.3 del presente Statuto.
2. Gli atti di cui al comma 1, entro 15 (quindici) giorni dall'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione, sono trasmessi al Presidente del Consiglio Provinciale per l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale che deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni.
3. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - a. la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Direttore;
 - b. la stipula di accordi aziendali con le rappresentanze sindacali, su proposta del Direttore;
 - c. l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, ove espressamente previsti in atti fondamentali approvati dal Consiglio Provinciale;
 - d. la determinazione e la specificazione di tariffe e prezzi per l'erogazione di servizi particolari, temporanei e comunque non compresi tra quelli indicati al successivo comma 4 lettera d);
 - e. l'adozione dei regolamenti ad efficacia interna;
 - f. la decisione di stare o resistere in giudizio;
 - g. l'approvazione della struttura organizzativa e dell'organico dell'Azienda stessa;
4. Inoltre il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'48 comma 2 della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010:
 - a. dispone l'individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. n.26/2003 e ss.mm.ii. e dalle normative europee e statali, inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del S.I.I.;
 - b. adotta il piano d'ambito e relativi aggiornamenti di cui all'art.149 del D.Lgs. 152/2006 e i relativi oneri finanziari;
 - c. definisce i contratti di servizio che regolano i rapporti con i soggetti cui è affidata la gestione del servizio idrico integrato;
 - d. determina la tariffa di base del servizio idrico integrato ai sensi dell'art.154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e le modalità di riparto tra i soggetti interessati;
 - e. dispone l'attività di vigilanza, per il tramite del Direttore e del personale dipendente dell'Azienda, sulle attività poste in essere dal soggetto cui è affidata la gestione del servizio idrico e controlla il rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utenza;
 - f. definisce, su proposta del Direttore, le modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi;
 - g. approva, su proposta del Direttore, l'individuazione degli agglomerati di cui all'art.74, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006;
 - h. provvede a dichiarare la pubblica utilità e ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio

idrico integrato, secondo le procedure di cui al DPR 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego;

- i. provvede, per il tramite del Direttore e del personale dipendente dell'Azienda, agli adempimenti previsti dall'art.49, comma 6, della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010;
5. Per le decisioni relative alle lettere a), b), c), d) e g) del comma precedente il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda deve acquisire il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO. Ai sensi del comma 3 dell'art.48 della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010, il parere della Conferenza dei Comuni sugli atti in questione è reso entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta secondo le modalità di cui al "Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Comuni". Decorso il termine per l'espressione del parere, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda procede comunque ai sensi dei commi 4 e 4-bis dell'art.48 sopra citato.
6. Gli atti di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) e g) sono trasmessi al Presidente del Consiglio Provinciale e soggetti all'approvazione del Consiglio Provinciale entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. La trasmissione degli atti sopra citati, unitamente al parere espresso dalla Conferenza dei Comuni, deve avvenire entro 15 giorni dalla ricezione del parere medesimo.
7. Gli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione vengono trasmessi al Presidente del Consiglio Provinciale per la loro divulgazione ai Gruppi Consiliari. Tale informativa verrà fornita anche per ogni tipo di determinazione assunta dalla Conferenza dei Comuni.
8. Il Consiglio di Amministrazione provvede infine a tutto quanto non espressamente demandato per legge e per Statuto ad altri organi aziendali.
9. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici compiti al Presidente, a taluno dei suoi membri o al Direttore.
10. Il Presidente può richiedere al Consiglio di Amministrazione la revoca, modificazione o aggiornamento degli atti da questo adottati mediante espressa deliberazione, convocando entro 10 (dieci) giorni il Consiglio di Amministrazione per il loro esame.

Art.12 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce negli uffici dell'Azienda od in altro luogo della provincia di Sondrio indicato nella convocazione. Le sedute non sono pubbliche.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di norma una volta al mese e comunque quando se ne ravvisi la necessità. Può riunirsi per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno due Consiglieri, del Revisore dei Conti, del Direttore o del Presidente della Provincia. La riunione ha luogo entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inerzia, vi provvede il Presidente della Provincia.
3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri salva diversa indicazione scritta tempestivamente comunicata al Direttore da parte dei singoli interessati, anche mediante l'uso dei moderni strumenti di comunicazione rapida quali fax/e-mail almeno 5 (cinque) giorni prima della data di svolgimento della riunione.
4. In caso di urgenza, i cui motivi vanno esplicitati nella convocazione, il Presidente può decidere di abbreviare i termini sino a 48 (quarantotto) ore.

5. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione sono trasmessi al Revisore dei Conti, al Direttore e, per conoscenza, al Presidente della Provincia o suo Assessore delegato; la convocazione e l'ordine del giorno delle sedute sono altresì pubblicati, con almeno 5 giorni di anticipo sul sito web della Provincia.
6. E' ammessa la trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno, anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, purché, a parziale deroga del "quorum" di cui al comma 1 del successivo art.13, siano presenti tutti i Consiglieri e il Direttore e gli stessi concordino unanimemente nella trattazione. Tale unanime accordo dev'essere espressamente riportato nel verbale di seduta.
7. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione come segretario verbalizzante e con possibilità di esprimere parere che deve essere verbalizzato. Nel caso il Consiglio deliberi in contrasto con il parere espresso dal Direttore, nella deliberazione devono essere motivate le ragioni di tale divergenza. La deliberazione in questione deve essere trasmessa, anche mediante l'uso dei moderni strumenti di comunicazione rapida quali fax/e-mail, al Presidente della Provincia o suo Assessore delegato.
8. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono invitare persone ad esso estranee per fornire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quant'altro ritenuto utile. Al momento del voto tali invitati devono comunque essere allontanati.
9. Ciascun Consigliere, tramite il Direttore, ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato. Il medesimo diritto di accesso è garantito anche ai Sindaci dei Comuni appartenenti all'ATO ed al Presidente della Provincia di Sondrio.

Art.13 – Sedute e votazioni

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno 3 (tre) Consiglieri, tra cui il Presidente o il Vice-Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti. Eventuali astenuti concorrono a determinare il quorum per la validità della seduta.
4. I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.
5. Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
6. Ciascun Consigliere può far constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi che l'hanno determinato.

Art.14 – Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

1. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione ed i relativi atti deliberativi sono redatti dal Direttore. Copia delle deliberazioni può essere rilasciata, a chi ne abbia interesse, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., previa autorizzazione del Presidente, su parere conforme del Direttore. L'eventuale diniego deve essere motivato.

2. Qualora il Direttore non partecipi alla seduta (od a parte di essa), il verbale è redatto da un Consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione ovvero, previo assenso del Consiglio, da un incaricato del Direttore.
3. Il Direttore, o il suo sostituto, compila i verbali delle sedute che sono raccolti in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e provvede alla stesura degli atti deliberativi che vengono classificati con numerazione progressiva annuale.
4. Gli atti deliberativi, sottoscritti dal Presidente e dal Direttore o da chi ne fa le veci, sono trasmessi al Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e pubblicati in apposito spazio all'interno dei locali della sede dell'Azienda e sulle pagine web del sito internet dell'Azienda per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi.
5. Agli atti sottoposti alla approvazione del Consiglio provinciale può essere data eseguibilità dalla data della loro approvazione. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono sottoposte alla approvazione del Consiglio provinciale sono immediatamente esecutive.

Art.15 – Responsabilità del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili collegialmente e singolarmente delle decisioni assunte e delle omissioni conseguenti all'esercizio delle proprie funzioni salvo che abbiano fatto inserire a verbale il proprio dissenso. Di tale dissenso deve essere data tempestiva comunicazione scritta al Revisore dei Conti nonché al Presidente della Provincia.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Le responsabilità per gli atti e le omissioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che abbia manifestato il suo dissenso ai sensi del comma precedente.

Art.16 – Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.9 comma 4 del presente Statuto.
2. Spetta al Presidente:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - b. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, sull'operato del Direttore e, in genere, sull'andamento delle attività dell'Azienda;
 - c. la legale rappresentanza dell'Azienda di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
 - d. curare le relazioni esterne, anche con gli organi regionali e nazionali previsti dalle leggi vigenti in materia di servizio idrico integrato;
 - e. promuovere le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, inclusa la resistenza in giudizio, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
 - f. sottoscrivere i contratti individuali di assunzione del Direttore e degli altri eventuali dirigenti;

- g. riferire periodicamente, con cadenza almeno semestrale, con relazione scritta predisposta dal Direttore, al Presidente della Provincia o suo Assessore delegato, sull'andamento della gestione aziendale e sullo stato di attuazione del Piano-programma, segnalando tempestivamente eventuali criticità o situazioni che possano compromettere gli equilibri economico-finanziari dell'Azienda con le correlate proposte di intervento risolutivo;
 - h. ottemperare a tutte le richieste e agli adempimenti previsti, in sede di esercizio del potere di indirizzo, controllo e vigilanza da parte della Provincia, dagli artt.4 e 5 del presente Statuto;
 - i. adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, e previo parere favorevole del Direttore, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile, da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni, e dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia o suo Assessore delegato; in caso di mancata ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti prodotti fino alla data della mancata ratifica, dovranno essere deliberate le modifiche del caso.
 - j. riferire entro 48 ore al Presidente della Provincia o suo Assessore delegato:
 - l'assunzione di spese e impegni che comportino uno scostamento significativo rispetto al bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - la presenza di difficili situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.
 - k. firmare gli atti del Consiglio di Amministrazione unitamente al Direttore;
 - l. eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione ed adottare gli altri atti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente nomina tra i componenti il Consiglio un Vice-Presidente, delegato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento temporaneo.
4. Il Presidente è coadiuvato dal Direttore nell'esercizio della propria attività di rappresentanza.

Art.17 – Gratuità dell'incarico di Presidente e Consigliere di Amministrazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.48 comma 1-bis della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010, il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione possono solo aver diritto a rimborsi spese secondo le regole in vigore per la Provincia di Sondrio e/o, comunque, stabilite dalla legge. I suddetti rimborsi spese sono a carico del bilancio aziendale.

Art.18 – Il Direttore

1. Il Direttore assume la responsabilità gestionale dell'Azienda.
2. Le procedure per la selezione ad evidenza pubblica del Direttore vengono definite dal Consiglio di Amministrazione;
3. Possono partecipare alla selezione solamente le persone in possesso dei requisiti per la nomina a dirigente di enti locali nonché di documentate capacità manageriali e relazionali acquisite, preferibilmente, nei settori di attività dell'Azienda e nel contesto di pubbliche amministrazioni.
4. Al termine della procedura di selezione il Direttore è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Non può essere incaricato della funzione di Direttore l'amministratore, il consulente o il dipendente di società incaricate della gestione del servizio idrico integrato dell'ATO di Sondrio. La carica di Direttore è altresì incompatibile con quella di Assessore o Consigliere Provinciale.
6. Il divieto di cui al comma precedente opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore delle società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato dell'ATO;
7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può temporaneamente attribuire la funzione di Direttore per un periodo massimo di un anno ad un dipendente già in forza all'Azienda o alla Provincia; in tal caso, al termine dell'incarico il dipendente torna nell'organico dell'Azienda o della Provincia con il trattamento economico che aveva in precedenza;
8. Il Direttore è nominato per un periodo minimo di 3 (tre) anni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni.
9. Il trattamento economico, definito dal Consiglio di Amministrazione, è basato sugli istituti contrattuali previsti per l'area dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali e può essere integrato da una indennità "ad personam" commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale posseduta, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
10. Tre mesi prima della scadenza dell'incarico di Direttore, il Consiglio di Amministrazione delibera circa la conferma o meno del Direttore in carica.
11. Qualora il Consiglio di Amministrazione non riconfermi il Direttore in carica, lo stesso è prorogato fino alla nomina del nuovo Direttore.
12. La carica di Direttore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria e di qualsiasi attività libero-professionale. Il Direttore non può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei all'Azienda senza autorizzazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione.
13. Nei casi di temporanea vacanza del Direttore o di sua assenza, il Consiglio di Amministrazione ne affida temporaneamente le funzioni ad altro dipendente dell'Azienda.
14. Il Direttore sovrintende all'attività tecnico-amministrativa relativa alle funzioni e attività previste dall'art.48, comma 2, della L.R. n.26/2003, nonché alla gestione dell'Azienda. In particolare:
 - a. è il Datore di Lavoro dell'Azienda ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 81/2008 e nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - b. recluta, gestisce e organizza il personale dell'Azienda ed adotta, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi o aziendali, i provvedimenti disciplinari;

- c. presiede le gare e stipula tutti i contratti, inclusi quelli di lavoro;
 - d. propone al Consiglio di Amministrazione i regolamenti ad efficacia interna;
 - e. dirige e coordina l'andamento gestionale dell'Azienda e le attività tecnico-amministrative e finanziarie;
 - f. adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità e compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'Azienda;
 - g. rilascia, avvalendosi degli uffici dell'Azienda, le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'art.124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente;
 - h. formula proposte al Consiglio di Amministrazione e istruisce tutti gli atti che devono essere approvati dallo stesso;
 - i. sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio previsionale pluriennale ed annuale, di bilancio di esercizio e di Piano-programma con il contratto di servizio;
 - j. dà attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione di cui è segretario verbalizzante;
 - k. ha il potere di firma sui conti bancari e postali intestati all'Azienda;
 - l. conferisce, nel rispetto delle norme di legge, incarichi professionali che si rendano necessari in relazione alle attività dell'Azienda;
 - m. firma la corrispondenza, i documenti contabili e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - n. fatta salva la facoltà di cui all'art.5 della legge n.241/1990, è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Azienda;
 - o. può affidare a titolari di posizioni organizzative l'incarico di sovrintendere a uno o più ambiti operativi. In tal caso, può delegare parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti connessi;
 - p. adotta, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto e dai regolamenti aziendali, i provvedimenti dell'Azienda ad efficacia esterna che il presente Statuto non attribuisca al Consiglio di Amministrazione o al suo Presidente;
 - q. esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
15. Il Direttore supporta altresì il Presidente della Conferenza dei Comuni, svolge le funzioni di segretario della Conferenza e ne cura la verbalizzazione.

TITOLO III – ORGANO DI REVISIONE

Art.19 – L’Organo di Revisione

1. L’Organo di Revisione è costituito da un revisore unico iscritto nel Registro dei Revisori contabili ai sensi del D.Lgs. 88/1992 e del D.Lgs. 39/2010 e ss.mm.ii.
2. L’Organo di Revisione viene nominato dal Presidente della Provincia e può essere confermato consecutivamente per una volta.
3. Il Revisore unico esercita funzioni di controllo contabile sulla gestione economico-finanziaria dell’Azienda. In particolare compete al revisore unico:
 - a. accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - b. vigilare sulla regolarità economico-finanziaria e contabile dell’Azienda;
 - c. partecipare, se richiesto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - d. partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali sono in discussione gli atti fondamentali individuati nel presente Statuto;
 - e. attestare, nella relazione del bilancio d’esercizio la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio e in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di cui agli artt.2426 e segg. del Codice Civile nonché ai principi contabili generalmente accolti, in quanto applicabili.
4. Le relazioni dell’Organo di Revisione sono inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e, per conoscenza, al Presidente della Provincia o all’Assessore delegato.
5. Il Revisore dei Conti resta in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione dell’Organo di Revisione.
6. L’incarico di Revisore dei Conti è revocabile da parte del Presidente della Provincia per inadempienza documentata nell’assolvimento dei compiti assegnati.
7. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48 comma 1-bis della L.R. n.26/2003 come modificata dalla L.R. n.21/2010, il Revisore dei Conti svolge la sua attività a titolo onorifico e gratuito.
8. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente il Revisore dei Conti può solo aver diritto a rimborsi spese secondo le regole in vigore per la Provincia di Sondrio e/o, comunque, stabilite dalla legge . I suddetti rimborsi spese sono a carico del bilancio aziendale.

TITOLO IV – RISORSE UMANE

Art.20 – Personale dipendente

1. L'Azienda è dotata di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente, oppure di personale individuato mediante altre forme contrattuali, previste dalle normative vigenti in materia, sulla base di apposita pianta organica proposta dal Direttore e adottata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Data la natura pubblica dell'Azienda Speciale, il reclutamento del personale dipendente avverrà tramite procedure ad evidenza pubblica.
3. Per il funzionamento dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione può stipulare apposita convenzione con la Provincia al fine di impiegare alcuni servizi già funzionali e funzionanti in seno alla Provincia stessa.
4. Al personale dipendente dell'Azienda si applica il contratto del settore Regioni ed Autonomie Locali.
5. Il Consiglio di Amministrazione determina i requisiti, le modalità di assunzione e di licenziamento del personale e le altre disposizioni inerenti la gestione del personale nel rispetto della normativa vigente e dei vigenti contratti collettivi di settore.
6. Il Direttore, sulla base degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, adotta gli atti di gestione, selezione, assunzione e licenziamento del personale.
7. Nella gestione delle risorse umane l'Azienda promuove l'aggiornamento e la formazione professionale del personale.

TITOLO V – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art.21 – Criteri di gestione

1. La gestione dell'Azienda deve ispirarsi ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Piano-programma.
2. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Azienda è regolato da un apposito regolamento applicando le disposizioni previste per le aziende speciali di cui all'art.114 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il servizio di cassa/tesoreria è affidato allo stesso tesoriere della Provincia o ad altro istituto di credito, sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.22 – Capitale di dotazione e patrimonio

1. Il Capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili e dalle risorse finanziarie conferiti dalla Provincia, nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri. All'atto della costituzione il capitale di dotazione conferito "una tantum" dalla Provincia è pari a 80.000 euro.
2. All'Azienda possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
3. Sono a carico dell'Azienda i costi per i soli lavori di manutenzione ordinaria sui beni ricevuti in uso.
4. Tutti i beni conferiti in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dall'Azienda, sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Azienda e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.

Art.23 – Mezzi finanziari ed economici

1. I costi di funzionamento dell'Azienda non compensati da ricavi propri, risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali, trovano copertura, nella misura consentita dalla legge, da quota della tariffa del servizio idrico integrato; nelle more della quota in capo alla tariffa del servizio idrico integrato, e fino alla riscossione della stessa, l'Azienda si avvarrà di una tariffa provvisoria posta in capo all'utenza del Servizio Idrico Integrato.
2. Tra i costi di funzionamento sono inclusi quelli derivanti dal supporto organizzativo assicurato alla Conferenza dei Comuni;
3. Altri mezzi finanziari di cui l'Azienda si può avvalere sono:
 - a. contributi comunitari, statali, regionali, provinciali o di altri enti o fonti;
 - b. altre fonti istituzionali previste ex lege;

TITOLO VI – PIANIFICAZIONE, BILANCI E RENDICONTI

Art.24 – Contratto di Servizio

1. Tra la Provincia e l'Azienda viene stipulato un Contratto di Servizio, approvato dal Consiglio Provinciale, nel quale sono previsti i reciproci impegni relativamente:
 - a. allo svolgimento delle attività e delle prestazioni in materia di organizzazione ed attuazione del servizio idrico integrato, ivi compresi gli atti necessari a garantire la copertura dei costi di funzionamento dell'Azienda tramite la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato, ai sensi delle normative vigenti, dando piena operatività all'Azienda Speciale;
 - b. ogni altro aspetto non espressamente disciplinato nello Statuto, negli atti fondamentali e negli atti riservati agli organi aziendali.
2. Gli impegni sottoscritti nel Contratto di Servizio sono dettagliati nel Piano-programma.

Art.25 – Principi di gestione e scritture contabili

1. L'ordinamento economico-finanziario è disciplinato da apposito regolamento.
2. L'Azienda tiene le scritture contabili previste dalla legge e specificatamente:
 - a. il libro giornale;
 - b. il libro degli inventari;
 - c. il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d. il libro delle attività dell'Organo di Revisione.
3. La tenuta delle scritture contabili è disciplinata dagli artt.2214 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
4. Le scritture contabili devono consentire:
 - a. la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali;
 - b. la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei prospetti periodici;
 - c. la rilevazione dei rapporti di debito e di credito tra l'Azienda e la Provincia relativi all'esercizio.

Art.26 – Piano-programma e bilancio pluriennale

1. Entro la data del 15 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione adotta e trasmette all'Amministrazione Provinciale, entro il 30 novembre di ogni anno, un Piano-programma annuale delle attività programmate per l'esercizio successivo ove sono indicate, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale, le linee di sviluppo dei servizi erogati e le attività necessarie per l'attuazione delle attribuzioni in materia di organizzazione ed attuazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la tariffa del servizio idrico integrato per l'anno successivo.
2. In coerenza con il Piano-programma, e nei tempi previsti per quest'ultimo, è redatto e trasmesso un bilancio pluriennale di previsione di durata triennale. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale non rivestono carattere autorizzatorio.

3. Tale bilancio, redatto in termini di competenza economica, reca il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento di eventuali spese di investimento con indicazione, relativamente a queste ultime, delle fonti di finanziamento occorrenti a farvi fronte.
4. L'Amministrazione Provinciale provvederà mediante deliberazione del Consiglio Provinciale, all'approvazione degli stessi entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art.27 – Bilancio di previsione annuale

1. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione annuale, redatto in termini economici, entro il 15 novembre di ogni anno viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, che lo trasmette entro i successivi 3 (tre) giorni al Revisore dei Conti per il parere/relazione di sua competenza ed all'Amministrazione Provinciale entro i successivi 15 (quindici) giorni, unitamente al predetto parere/relazione.
3. La Provincia provvederà, mediante deliberazione del Consiglio Provinciale, all'approvazione del bilancio di previsione annuale, unitamente al Piano-programma, al bilancio pluriennale e ai relativi allegati, previo esame della Commissione Consiliare competente, entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. L'azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
5. Al bilancio preventivo annuale sono allegati:
 - a. una relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore per le rispettive competenze, che illustri anche le singole voci di costo e ricavo;
 - b. i bilanci relativi alle singole, eventuali, sezioni organizzative;
 - c. la relazione/parere dell'Organo di Revisione;
 - d. i dati del bilancio di esercizio (consuntivo) al 31 dicembre precedente e le risultanze contabili aggiornate riferite all'esercizio corrente;
 - e. la previsione del fabbisogno annuale di cassa;
 - f. il programma degli eventuali investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - g. l'elenco del personale dipendente con relativo livello di inquadramento e importo della spesa conseguente;
 - h. l'eventuale piano annuale delle assunzioni e degli incarichi di collaborazione.

Art.28 – Bilancio di esercizio

1. Entro il 15 marzo di ogni anno il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente, sentito l'Organo di Revisione relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonché per la valutazione dei ratei e dei risconti.
2. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato da una nota illustrativa della gestione e dagli allegati necessari per la comprensione dei dati in esso contenuti.

3. Le risultanze di ogni voce di costo e di ricavo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti bilanci di esercizio (consuntivi).
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio e lo trasmette entro 5 (cinque) giorni al Revisore dei Conti per la relazione di sua competenza.
5. Entro il 30 aprile il bilancio di esercizio deve essere presentato dal Presidente dell'Azienda e dal Direttore al Presidente della Provincia o al suo Assessore delegato, corredato dalla relazione gestionale predisposta dal Direttore e dal parere/relazione del Revisore dei Conti.
6. Nella relazione illustrativa il Direttore dovrà tra l'altro indicare:
 - a. criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
 - b. criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli altri accantonamenti;
 - c. le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;
 - d. indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione, comparati con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti bilanci d'esercizio (consuntivi).
7. L'eventuale utile di esercizio dovrà essere destinato nell'ordine:
 - a. al ripiano di eventuali precedenti perdite riportate a nuovo;
 - b. alla costituzione od all'incremento delle riserve del patrimonio netto;
 - c. alla costituzione od all'incremento del fondo rinnovamento impianti;
 - d. al fondo per lo sviluppo degli investimenti aziendali secondo l'entità prevista dal Piano-programma;
 - e. l'eventuale eccedenza dovrà essere versata alla Provincia.
8. Le quote da accantonare ai sensi del precedente comma sono deliberate dal Consiglio Provinciale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di esercizio (consuntivo).
9. L'Amministrazione Provinciale provvederà mediante deliberazione del Consiglio Provinciale all'approvazione del bilancio di esercizio non oltre il termine del 30 giugno di ogni anno.

Art.29 – Acquisizione di beni e servizi

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Azienda, ove non vi provveda direttamente, accede al mercato per la fornitura di beni e servizi e per lo svolgimento di lavori ricorrendo alle procedure previste per legge.
2. L'Azienda individua la qualità, unitamente all'elemento economico, quale valore qualificante la valutazione delle prestazioni richieste.
3. L'Azienda può aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip spa e dalla Centrale di Committenza Regionale.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.30 – Regolamenti aziendali

1. L'Azienda può adottare i regolamenti che riterrà opportuni per il suo migliore funzionamento tenuto conto delle disposizioni vigenti di legge.
2. I regolamenti aziendali sono adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda su proposta del Direttore.
3. All'Azienda Speciale, fintanto che la stessa non provvederà ad adottare propri regolamenti aziendali, si applicheranno, per quanto compatibili, i Regolamenti della Provincia.

Art.31 – Norme transitorie e finali

1. I nominativi designati dalla Conferenza dei Comuni, verranno comunicati al Presidente della Provincia affinché vengano nominati, unitamente al rappresentante designato dalla Provincia stessa, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale.
2. Il primo Consiglio di Amministrazione avrà durata fino alla scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia che lo ha nominato.
3. All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto, dalla Provincia sono direttamente trasferite all'Azienda le risorse economiche vincolate alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali relativi al servizio idrico integrato; sono altresì trasferiti all'Azienda i mutui già accesi dalla Provincia per il cofinanziamento delle opere nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 23 dicembre 2002;

Art.32 – Liquidazione dell'Azienda

1. La liquidazione dell'Azienda può avvenire per disposizione di legge.
2. La liquidazione dell'Azienda viene affidata ad un Liquidatore nominato dal Presidente della Provincia e compiuta nel termine fissato dalla legge o dal Consiglio Provinciale.
3. Il Liquidatore incaricato forma lo stato attivo e passivo dell'Azienda e un progetto generale di liquidazione che sottopone per l'approvazione alla Giunta Provinciale, corredandolo di una relazione esplicativa.
4. A far data dal suo incarico il Liquidatore subentra nei compiti svolti in precedenza dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore dell'Azienda, cura la gestione ordinaria senza intraprendere alcuna nuova operazione; procede sollecitamente alla definizione degli affari pendenti ed alla riscossione dei crediti liquidi; compie gli atti conservativi necessari e procede all'eventuale alienazione dei beni.
5. In caso di liquidazione dell'Azienda, il patrimonio residuo verrà trasferito alla Provincia, la quale subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere in capo all'Azienda.
6. Il personale in organico della Provincia trasferito o comandato all'Azienda Speciale, che dovesse ancora essere in servizio al momento della liquidazione dell'Azienda, verrà reintegrato nella dotazione organica dell'Amministrazione Provinciale con il mantenimento del trattamento economico e le condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento nell'Azienda.
7. Compiuta la gestione di liquidazione, i conti e tutti gli atti in genere dell'Azienda vengono depositati e conservati agli atti della Provincia.

Art.33 – Decorrenza e riferimenti

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Provinciale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla normativa generale vigente in materia, avendo riguardo alla natura di ente strumentale della Provincia che riveste l'Azienda Speciale.



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1182/2012 con oggetto: "COSTITUZIONE D'EL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 27/12/2010. " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 10/07/2012

**IL RAGIONIERE CAPO
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio affari generali e istituzionali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1182/2012 con oggetto: "COSTITUZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 27/12/2010. " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 10/07/2012

IL DIRIGENTE
(MORONI DANIELE)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Deliberazione n. 47 del 16/07/2012

Oggetto: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 27/12/2010..

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 25/07/2012

Il Segretario Generale
(MORRONE GIUSEPPE)
f.to digitalmente